

# Sgravati e contenti

**Dagli scontrini, alle vendite di medicinali effettuate tramite distributori automatici, dalle agevolazioni per l'installazione di impianti antifurto agli Indici di normalità: la Finanziaria 2008 ha in serbo una serie di buone notizie per i titolari di farmacia**

DI STEFANO DE CARLI  
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

**C**ome anticipato sullo scorso numero (vedi *Punto Eff* n. 1/2008) la nuova Finanziaria (Legge 244/2007) prevede, in netta controtendenza rispetto agli anni passati, una serie di alleggerimenti di imposte. Concludiamo la panoramica sui principali provvedimenti che riguardano il campo della farmacia.

## **SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Cambia il criterio di deduzione: sino all'esercizio passato le spese di rappresentanza erano deducibili, nel rispetto del criterio di congruità e inerenza, nella misura di un terzo in cinque anni, mentre dal 2008 la deduzione è totale a condizione che la spesa sostenuta possieda le caratte-

ristiche che saranno indicate in un decreto da emanare. Sale in ogni caso a 50 euro (prima era di 25,82 euro) il limite unitario per la deducibilità piena degli omaggi.

## **AMMORTAMENTI E LEASING**

Viene tolta la possibilità di operare ammortamenti anticipati e accelerati, con aliquote maggiorate rispetto a quelle indicate nelle apposite tabelle ministeriali. Per i soli beni acquistati e messi in funzione nel corso del periodo di imposta 2008, si potrà tuttavia applicare l'aliquota piena anziché quella dimezzata normalmente imposta nel primo anno di utilizzo. Aumenta anche la durata minima dei contratti di leasing; in particolare, per i beni mobili

non registrati in pubblici registri la durata non potrà essere inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento, mentre finora era la metà. Ciò significa, per esempio, che un arredamento di farmacia, che sconta un'aliquota di ammortamento del 15 per cento, non potrà avere durata più breve di 54 mesi. Per le autovet-





ture, il limite rimane invariato a 48 mesi. I leasing immobiliari non potranno avere durata inferiore a 18 anni invece degli attuali 15. I nuovi limiti si applicano tuttavia solo ai contratti stipulati dal primo gennaio 2008 in poi e quindi sono fatte salve le vecchie regole per quelli sottoscritti sino al 31 dicembre 2007.

#### PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI

Vengono prorogate, sino al 2010, le seguenti agevolazioni:

- ◆ credito d'imposta 36 per cento (in dieci anni) per le opere di recupero di fabbricati a uso abitativo;
- ◆ Iva agevolata 10 per cento sui lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione su immobili abitativi;

- ◆ credito d'imposta 55 per cento (in tre anni) sugli interventi atti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e sull'acquisto di frigoriferi nuovi. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre o per l'installazione di pannelli solari non viene più richiesta la certificazione energetica dell'edificio né l'attestato di qualificazione energetica.

#### DONAZIONE D'AZIENDA

Viene estesa anche al coniuge, oltre che ai figli, la possibilità di esentare dall'imposta la donazione della farmacia qualora il donatario dichiari, in sede di rogito notarile, di volere proseguire l'attività per almeno cinque anni.

#### ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE AZIENDALE

Si riapre la possibilità offerta, alle sole farmacie condotte in forma di ditta individuale, di estromettere l'immobile in cui viene esercitata l'attività aziendale (non, quindi, eventuali fabbricati dati in locazione a terzi) pagando una serie di imposte sostitutive che, per la particolare modalità di calcolo, si rivelano normalmente molto modeste. Si tratta quindi di una opportunità da valutare con attenzione soprattutto quando si ha in progetto un trasferimento d'azienda, in quanto permette di riportare a livello personale l'immobile inserito nel bilancio della farmacia e non dovere evidenziare, al momento della cessione, plusvalenze presumibilmente elevate. L'opzione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2008 (ma c'è da scommettere su una proroga) pagando una imposta sostitutiva Irpef e Irap pari al 10 per cento della differenza tra il valore di mercato e il valore residuo contabile del fabbricato al primo gennaio 2008. È dovuta altresì un'imposta sostitutiva dell'Iva ma solo per i beni soggetti (sono quindi esclusi, per esempio, i fabbricati originariamente acquistati da privati) pari al 30 per cento dell'Iva che sarebbe dovuta in caso di cessione a valore di mercato. Per entrambe le sostitutive, la base imponibile diventa particolarmente conveniente in quanto il valore di





mercato viene fatto pari a quello riverente dall'applicazione delle rendite catastali rivalutate.

#### **RIVALUTAZIONE DI QUOTE SOCIALI E FABBRICATI**

Un'altra riapertura dei termini è quella prevista dal comma 91 dell'articolo 1. Sarà nuovamente possibile, entro il 30 giugno 2008, procedere alla rivalutazione delle quote societarie, dei terreni edificabili e di quelli a destinazione agricola. Ne dovranno approfittare coloro che hanno in animo di vendere le proprie partecipazioni societarie (di qualsiasi tipo di società a esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentari) e quindi, ovviamente, anche quelle relative alla farmacia. Ugualmente, avranno piena convenienza ad aderire i proprietari di terreni già edificabili o "in odore" di edificabilità. Le regole e le

imposte previste sono le usuali: 4 per cento o 2 per cento del valore delle partecipazioni, a seconda se siano o meno "qualificate", e 4 per cento per i terreni. Il valore di rivalutazione deve essere assistito da una perizia redatta da professionisti abilitati.

Non sono state invece prorogate le disposizioni riguardanti le rivalutazioni dei beni d'impresa.

#### **AGEVOLAZIONI PER GLI IMPIANTI ANTIFURTO**

Viene concesso un credito d'imposta pari all'80 per cento del costo sostenuto (ma con un massimo di 3.000 euro) per «*adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza*» effettuate dalle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio.

Dal momento che il credito d'imposta potrà essere fruito solo nel limite complessivo nazionale di 10 milioni di euro per ciascun anno, e che verrà assegnato «*secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze*», chi intendesse usufruirne dovrà accelerare la fornitura perché "chi prima arriva, meglio alloggia". Il beneficio è comunque subordinato a un decreto attuativo da emettersi entro il mese di gennaio 2008.

#### **INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA**

Viene formalizzato quanto già emerso in sede di interpretazione ministeriale e in passato riportato su queste pagine (vedi *Punto Effe* n. 13/2007), e cioè che l'eventuale non congruità emersa dall'applicazione degli Ine non comporta l'automatico accertamento da parte degli uffici e che l'onere della prova per avvalorare i maggiori ricavi derivanti dagli indici rimane a carico dell'amministrazione finanziaria. Si conferma, quindi, la scarsa significatività

dei nuovi indicatori le cui risultanze non potranno che avere un semplice valore indiziario.

#### **DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

Giro di vite sulle vendite effettuate tramite distributori automatici, sinora giacenti in una sorta di "limbo" fiscale senza alcun controllo delle cessioni. Viene imposta la memorizzazione su supporto elettronico delle singole operazioni effettuate. Il provvedimento, che dovrà essere compiutamente illustrato da un regolamento emesso dal direttore dell'Agenzia delle entrate, entra in vigore dal primo gennaio 2009 per i nuovi apparecchi, mentre per gli apparecchi già immessi sul mercato a tale data, la decorrenza è il 30 luglio 2009. Le farmacie dovranno quindi porre attenzione nell'acquisto, nei prossimi mesi, di apparecchi che siano già dotati dei requisiti necessari ad adempiere ai nuovi obblighi.

#### **SCONTRINI FISCALI E CORRISPETTIVI**

Viene modificata e alleggerita la norma che prevede la chiusura dell'esercizio per mancata emissione degli scontrini fiscali. La sanzione accessoria scatta ora in caso di accertamento di quattro violazioni, e non più tre, compiute nel corso di un quinquennio e con l'ulteriore condizione del compimento in giorni diversi. Viene anche risparmiata la "gogna fiscale" conseguente, con l'eliminazione dell'obbligo dell'apposizione, sulle saracinesche della farmacia, del cartello riportante i motivi della chiusura.

È infine previsto il differimento, di fatto al primo gennaio 2009, dell'obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi dal momento che il comma 271 dell'articolo 1 rimanda a tale data la necessità delle imprese costruttrici di immettere sul mercato modelli predisposti.

**Entro il 30 giugno 2008 sarà possibile rivalutare le quote societarie, i terreni edificabili e quelli a destinazione agricola. Ne potranno approfittare coloro che vogliono vendere le proprie partecipazioni, incluse quelle relative alla farmacia**